



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



## ***REGIME FORFETARIO: PRINCIPI GENERALI E PROFILI ACCERTATIVI***

# **INQUADRAMENTO GENERALE - LE CAUSE OSTATIVE E L'IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO**

**Carola Zanaboni  
ODCEC Milano**

**Milano, 21 Maggio 2026**

# Premessa

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei **requisiti stabiliti dalla legge** e, contestualmente, **non incorrano in una delle cause di esclusione** (Cit. *Agenzia delle Entrate*).

Il **Regime Forfetario** è un **regime fiscale** agevolato per supportare l'apertura di nuove attività autonome e quelle già esistenti ma con incassi contenuti.

È un regime che prevede semplificazioni fiscali e contabili.

L'entrata in vigore del regime forfetario, ha portato all'abrogazione di tutti i regimi minori che esistevano in precedenza (regime dei minimi, contabile agevolato, nuove iniziative produttive). L'unica eccezione è data dai contribuenti che si sono avvalsi del **regime dei minimi ora applicabile solo dai soggetti infra 35enni (DL 98/2011)**.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# NORMATIVA DEL REGIME FORFETARIO

- Leggi di riferimento
- Valutazioni di fine/inizio anno
- Requisiti di accesso
- Cause di esclusione
- Decadenza dal regime forfetario
- Determinazione del Reddito imponibile



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# LEGGI DI RIFERIMENTO

# Leggi di riferimento

**Legge istitutiva del regime: 23/12/2014 n. 190 commi da 54 a 89 in vigore dal 1° gennaio 2015**

modifiche introdotte dalla:

- Legge di Bilancio 2016: n. 208/15, art. 1 commi da 111 a 113
- Legge di Bilancio 2019: n. 145/18, art. 1 commi da 9 a 11
- Legge di Bilancio 2020: n. 160/19, art. 1 commi da 691 a 692
- Legge di Bilancio 2023: n. 197/22 art. 1, comma 54
- Legge di Bilancio 2025: n. 207/24 art. 1, comma 57, lett.d-ter)

# Leggi di riferimento

## Legge di Bilancio 2023: 197/22 art. 1, comma 54

- ❑ viene **innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell'anno precedente** – di cui all'articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento (lettera *a*);
- ❑ le cause di cessazione del regime – di cui all'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015 – vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la **fuoriuscita dal regime già a decorrere dall'anno** stesso in cui questa si manifesta; si tratta del **superamento in corso d'anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti** (lettera *b*).

# Leggi di riferimento

## Legge di Bilancio 2023: 197/22 art. 1, comma 54

- ❑ viene **innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell'anno precedente** – di cui all'articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento (lettera *a*);
- ❑ le cause di cessazione del regime – di cui all'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015 – vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la **fuoriuscita dal regime già a decorrere dall'anno** stesso in cui questa si manifesta; si tratta del **superamento in corso d'anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti** (lettera *b*).

# Leggi di riferimento

## **Legge di Bilancio 2025: 207/24 art. 1, comma 57, lett. d-ter)**

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000. **In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.** Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# VALUTAZIONI DI FINE/INIZIO ANNO


# Valutazione di fine/inizio anno

I regime forfetario è applicabile alle persone fisiche:

- che **rispettano i requisiti di accesso al regime** (art. 1, comma 54, Legge 190/2014);
- che **non ricadono in una fattispecie di esclusione / causa ostativa** (art. 1, comma 57, Legge 190/2014).

Tali condizioni vanno verificate negli anni successivi per la permanenza nel regime.

# Valutazioni di fine/inizio anno





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# REQUISITI DI ACCESSO

# Requisiti di accesso

## Requisito soggettivo

Persone fisiche che esercitano un'attività di impresa o arte o professione (incluse le imprese familiari).

## Requisito dimensionale

Il limite dei ricavi/compensi è fissato per tutti i contribuenti a euro 85.000 (ragguagliato all'anno).

## Requisiti oggettivi

- **spese < euro 20.000 lordi annui titolo di lavoro dipendente e per collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.

# Requisito dimensionale

- verifica dei ricavi / compensi con riferimento all'anno precedente;
- verifica secondo il criterio competenza / cassa previsto dal regime fiscale applicato per quel periodo di imposta;
- i ricavi e i compensi si considerano al netto dell'IVA (non presente nel regime forfettario) e del contributo integrativo delle Casse previdenziali di categoria. Entra nel computo la rivalsa INPS addebitata ai committenti professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- sommare i ricavi e i compensi di tutte le attività esercitate;
- ai fini del computo dell'ammontare dei ricavi/ compensi **non assumono rilevanza quelli connessi all'eventuale adeguamento agli Isa**;
- Rilevano i compensi derivati dall'autoconsumo.

Esempio: Professionista che ha percepito euro 73.000 nel periodo di imposta 2025 **SI**

Esempio: Professionista che ha percepito euro 90.000 nel periodo di imposta 2025 **No**

Per le nuove attività il limite di euro 85.000 va ridotto in proporzione ai mesi di operatività.

# Esempio requisito di accesso

## Esempio

L'avvocato Bianchi ha aperto una partita iva in regime forfetario in data 10 Settembre 2025 per svolgere attività professionale come avvocato.

Nel 2026, al fine della verifica del limite-soglia relativo all'anno precedente, deve ragguagliare ad anno il limite di ricavo previsto dalla norma di euro 85.000.

Considerando quindi che i giorni di lavoro effettivi nel 2025 per l'avvocato Bianchi sono stati 113 (dal 10 settembre al 31 dicembre), il limite dei ricavi per avere il requisito di permanenza nel regime agevolato, dovrà calcolarsi con il seguente metodo:

$$(85.000 \times 113) : 365 = 26.315,07$$

Alla luce di quanto sopra, l'avvocato potrà continuare a esercitare la sua professione rimanendo nel regime forfetario se nel corso del 2026 non ha percepito ricavi superiori a euro 26.315,07.

# Esempio requisito di accesso

## Esempio

Il Signor Rossi, imprenditore in regime forfetario, nel 2025 ha svolto due diverse attività:

- Attività 1: euro 50.000 ammontare ricavi percepiti;
- Attività 2: euro 39.000 ammontare ricavi percepiti.

I ricavi totali ammontano ad euro 89.000, pertanto il Signor Rossi dovrà uscire dal regime agevolato a partire dal 1 gennaio 2026.



# Altri elementi che concorrono alla determinazione del reddito

## Previdenza

- gestione separata INPS → Concorre al RI
- cassa previdenza di categoria → Non concorre al RI

## Imposta di bollo addebitata in fattura

- assume la "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito  
riff. *risposta a interpello Agenzia delle Entrate 428/2022*

## Compensi a titolo diritto di autore

- beneficiano della deduzione forfetaria 25% o 40%
- si cumulano con gli altri redditi percepiti
- sono soggetti a certificazione esclusa la ritenuta di acconto



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# CAUSE DI ESCLUSIONE

# Cause di esclusione

**Non possono applicare** il regime forfetario i soggetti che:

- soggetti che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA (riff. circ. *Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016 e 9/E/2019*);
- **soggetti non residenti** (eccezione stati membri UE o Stati aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito);
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
  - **partecipano società di persone / associazioni** per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad **imprese familiari**;
  - **controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni** in partecipazione, esercenti attività economiche **direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

# Cause di esclusione

- soggetti che **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai già menzionati datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di una professione.

Con la Circolare n. 9/E/2016 l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che **i parametri a cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono:**

- ricavi conseguiti / compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro **sono > 50%**;
- verifica da effettuare **al termine del periodo di imposta**.

La causa ostativa **non si applica** qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta **anteriamente ai due periodi d'imposta precedenti** a quello di applicazione del regime forfetario.

In merito ai soggetti riconducibili ai "**datori di lavoro**", l'Agenzia ha precisato che la causa ostativa **non riguarda i pensionati**, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

# Cause di esclusione

- **redditi < euro 35.000 per lavoro dipendente e assimilati** ex artt. 49 e 50 TUIR.

Per verificare l'accesso al regime per il 2025 il limite di reddito 2024 è innalzato a € 35.000.

Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell'anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (riff. *circ. Agenzia delle Entrate n.10/2016*).

# Cause di esclusione – regimi speciali IVA

- ✓ agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)  
l'esclusione non si applica agli agricoltori titolari esclusivamente di redditi fondiari;
- ✓ vendita sali e tabacchi e commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR 633/72);
- ✓ editoria e gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR 633/72);
- ✓ rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR 633/72);
- ✓ intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72;
- ✓ agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)

# Cause di esclusione – regimi speciali IVA

- ✓ agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91);
- ✓ vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73);
- ✓ rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95);
- ✓ agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL 41/95).

# Partecipazione in società di persone

Le cause di esclusione non operano se:

la partecipazione è **ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime forfettario**

in corso di adesione al regime forfettario si eredita una partecipazione a condizione **che la stessa sia ceduta entro il 31 dicembre dello stesso anno**

partecipazione acquisita nel corso dello stesso periodo d'imposta e **successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato**


*Inoltre:*

- *rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà;*
- *non costituisce causa ostativa la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo / d'impresa.*



# Partecipazione in srl (condizione 1)

Il socio detiene quote di controllo della società sia in forma diretta o indiretta (secondo i criteri dell'articolo 2359 del Codice civile).



# Partecipazione in srl (condizione 1)

Secondo l'Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia:

- ✓ nel caso di partecipazione superiore al 50% (n. 1 art. 2359 Cc);
- ✓ nel caso di partecipazione pari al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc);
- ✓ nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;

# Partecipazione in srl (condizione 2)

La società di cui il contribuente è socio svolge attività riconducibile a quella svolta con la partita IVA individuale forfetaria.

## Classificazione ATECO



occorre considerare i codici ATECO effettivamente attribuibili in base all'attività svolta

## Rapporto tra società e soggetto stesso



la partita iva individuale effettua attività economica nei confronti della società

*il rapporto tra la partita IVA individuale e la SRL deve essere sottoposto a **valutazione durante l'anno d'applicazione del regime agevolato** e non nell'anno precedente.*

Risposte Interpelli 108/E/2019 – 117/E/2019 – 121/E/2019 – 126/E/2019 – 133/E/2019

# Partecipazione in Srl


## Controllo Diretto e Indiretto

- Articolo 2359 c.c.
- Risoluzione n. 122/E 10.10.2017
- Risoluzione n. 376/E 17.12.2007
- Art. 23 D.Lgs 385/1993 – T.U.B.

## Attività

- Piuttosto che il riferimento a codici Ateco tra loro diversi, deve essere verificata l'effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l'attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata (risposta mef 5-01274)
- Risoluzione 27/E del 2011

# Valutazioni SRL controllata



# Esempio causa di esclusione

Il Signor Verdi è un ingegnere ed è dipendente presso la società Beta Srl sino al 31/12/2025.

A Gennaio 2026 si licenzia e apre la partita iva con codice ateco di ingegnere prevedendo di fatture prevalentemente alla società Alfa Srl che è controllata al 90% dalla società Beta Srl dove lui era dipendente.

Il Signor Verdi potrà avvalersi del regime forfetario al momento dell'apertura della partita iva e se alla fine dell'esercizio 2026 avrà effettivamente fatturato più del 50% degli interi ricavi alla società Alfa Srl, non potrà più applicare il regime agevolativo passando quindi al regime ordinario per cui tassazione IRPEF.

# Esempio causa di esclusione

Il Signor Verdi ha una partita iva in regime forfetario per svolgere la sua attività come consulente aziendale.

Nel mese di maggio 2025 eredita dal padre deceduto una parte delle quote di una società s.a.s..

Il Signor Verdi per poter permanere nel regime forfetario anche nel 2026 dovrà cedere, donare oppure rinunciare alle quote lasciate in eredità dal padre. Se così non fosse dal 2024 non potrà più beneficiare del regime forfetario, salvo poi rientrare nel regime forfetario dall'anno successivo alla cessione delle quote nella s.a.s.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O




# DECADENZA DAL REGIME FORFETARIO



# Decadenza dal regime forfetario

«Il regime forfetario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** in cui i ricavi o compensi percepiti sono superiori a **100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».



# Esempio causa di decadenza

Il Signor Bianchi, tecnico informatico in regime forfetario, nel mese di Agosto 2025 aveva già incassato 75.000 euro. Nel mese successivo emette tre fatture: una per 5.000 euro, una per 30.000 euro e una per 1.500 euro. Il 29 Settembre 2025 incassa la fattura da 30.000 euro; ciò determina il superamento della soglia dei 100.000 euro e quindi l'immediata fuoriuscita dal regime.

Le altre due fatture le incasserà nel corso del mese di Novembre 2025.

Seguendo le istruzioni della circolare 32/E/2023, il soggetto dovrà assoggettare a Iva l'operazione che ha determinato lo splafonamento e tutte le fatture emesse con data successiva a quella da 30.000 euro.

Non dovrà invece rettificare le fatture da 5.000 euro e da 1.500 euro in quanto se considerate autonomamente non avrebbero superato il limite di 100.000.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

# Modalità di accesso

## CONTRIBUENTI IN ATTIVITA'



- nessuna comunicazione preventiva (AA9)
- compilazione rigo VA14 (modello IVA)

comunicazione INPS  
qualora interessati al  
regime agevolato

## CONTRIBUENTI CHE INIZIANO ATTIVITA'



- obbligo comunicazione preventiva (AA9) ai fini anagrafici

		<b>Codice 2</b>	
Regimi fiscali agevolati	<div>Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/></div>		
Attività di commercio elettronico	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO	CONSTATANTE
	INTERNET SERVICE PROVIDER		CESSIONE
			C

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1 ☐

# Le nuove regole della fatturazione elettronica

## OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETARI

**01.07.2022**



Ricavi / Compensi 2021 ragguagliati  
ad anno, > euro 25.000

Consiglio UE, decisione  
13.12.2021, n. 2021/2251,  
pubblicata sulla G.U. dell'Unione  
Europea 17.12.2021, n L454

**01.01.2024**



FAQ AE n. 150 del 22.12.2022

Ricavi / Compensi 2021 ragguagliati  
ad anno, <= euro 25.000 a  
prescindere dai ricavi /compensi  
2022

Inizio attività nel 2022

Inizio attività nel 2023



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Determinazione del reddito

## Forfait

**il reddito è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti secondo il principio di cassa.**

Settore di attività	Codici ATECO	Ricavi/Compensi limite dal 2023	Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10, 11	85.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9	85.000	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	47.81	85.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82, 47.89	85.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	85.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	85.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55, 56	85.000	40%
Attività professionali	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	85.000	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	85.000	67%

# Determinazione del reddito negli anni ...

**Forfait = le percentuali di redditività sono sempre quelle contenute con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2016 n. 208/15, art. 1 commi da 111 a 113**

«ALLEGATO 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)  
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gres- sivo	Codici attività Gruppo di settore	ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45- (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)-47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%

# Determinazione del reddito negli anni ...

**Forfait = le percentuali di redditività sono sempre contenute con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2016 n. 208/15, art. 1 commi da 111 a 113 anche nel 2018**

(articolo 1, comma 64)


(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)	67%



# Principio di cassa

Il reddito complessivo da considerare corrisponde alla differenza tra i ricavi percepiti e i costi sostenuti, calcolati in modo forfettario in base al coefficiente di redditività.



# Deduzioni, indeducibilità e irrilevanze

...

**Contributi previdenziali**



**deducibili i contributi versati in ottemperanza di norme di legge art. 1 co. 64 della L. 190/2014**

**Perdite fiscali pregresse**



**scomputabili le perdite fiscali generate nei periodi di imposta anteriori l'accesso al regime**

## **Indeducibilità dei contributi INAIL**

*Interpello n. 913-780 del 2/12/2019*

## **Irrilevanza delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive**

- anche se riferite a beni strumentali acquistati in periodi d'imposta precedenti all'accesso al regime agevolato. *Circolare 10/E 2016*
- l'estromissione di un immobile strumentale da parte di un contribuente in regime forfettario non genera plusvalenza imponibile. *Interpello n. 391/2019*
- cessione d'azienda: **sì plusvalenza per il solo avviamento**. Con criteri della tassazione separata di cui art.17 c.1. lett. G) TUIR o come ricavo d'esercizio in regime forfettario applicando i coefficienti di redditività.

*Interpello 478/2019*




ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Regola generale e Agevolazioni Start up



# Determinazione della base imponibile

DETERMINAZIONE REDDITO D'IMPRESA	→	CRITERIO DI CASSA
DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	→	CRITERIO DI CASSA

REDDITO FORFETARIO	=	RICAVI COMPENSI	X	COEFFICIENTI REDDITIVITÀ	DI	-	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
--------------------	---	-----------------	---	--------------------------	----	---	--------------------------

4%	Rivalsa (professionisti scassati)	SI, COMPENSO
4%	Cassa previdenza (professionisti con cassa)	NO, COMPENSO

## Attenzione all'imposta di bollo che assume la natura di ricavo!

**l'Agenzia delle entrate con risposta ad istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428 ha affermato che l'imposta di bollo addebitata da un contribuente in regime forfettario al proprio**

**cliente/committente assume la natura di ricavo/compenso, quindi concorre a formare reddito del cedente/prestatore di servizi, e come tale concorre a formare il limite degli 85.000 euro con la conseguenza che in taluni casi può comportare la fuori uscita dal regime. Tale importo rileva anche ai fini previdenziali. (bollo con codice N2.2)**

# Modalità di pagamento imposta sostitutiva regime forfetario

(art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014)

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11 giugno 2015, n. 59/E ha istituito i seguenti codici tributo:

- **1790** Imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
- **1791** Imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione
- **1792** Imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo

Si ricorda inoltre che:

- il codice tributo 1792 è utilizzabile anche in compensazione;
- i codici tributo 1790 e 1792 possono essere oggetto di versamento rateale;
- in caso di pagamento in unica soluzione, nel campo relativo alla rateazione va indicato 01/01.
- nella colonna “anno di riferimento” va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.

Per il versamento degli acconti si applicano i criteri RPEF e con le medesime modalità.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Modello Redditi PF

## Quadro LM – Sezione II

Agevolazioni Start Up: LM 21 colonna 3

Determinazione del Reddito: LM 22 a LM 27

Reddito Lordo: LM 34 colonna 3

Reddito afferente gestione *Artigiani e Commercialisti*: LM 34 colonna 1

Reddito afferente gestione *Separata*: LM 34 colonna 2

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività		
	LM23	1	2	3	4	5		
	LM24	1	2	3	4	5		
	LM25	1	2	3	4	5		
	LM26	1	2	3	4	5		
	LM27	1	2	3	4	5		
	LM34 Reddito lordo	Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3	
	LM35 Contributi previdenziali e assistenziali	1			2		2	
	LM36 Reddito netto							
	LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		5	
		1	2	3	4			
		Misura limitata 80%			Misura Piena			
		(di cui	3	4				
	LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							
	LM39 Imposta sostitutiva							

# Regime forfetario e perdite pregresse

Le eccedenze di perdite pregresse deve essere riportata al rigo LM37 colonna 5.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori all'accesso al regime possono essere portate in riduzione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art.1 c.6 L.190/2014).

A seguito delle modifiche apportate all'art.8 del TUIR della L.145/2018 con effetto dal periodo d'imposta 2018, le perdite realizzate nell'esercizio di attività d'impresa:

- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, sono utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e per l'eccedenza del reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limiti temporali;
- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata, sono utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e per l'eccedenza del reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, o nelle diverse percentuali definite per il periodo transitorio (2018/2019 40% - 2020 60%), senza limiti temporali.

LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	5
	1	2	
	,00	,00	
	Misura limitata 80%	Misura Piena	
(di cui	3	4	
	,00	,00	,00
LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			,00
LM39 Imposta sostitutiva			,00

# Regime forfetario e perdite non compensate

Le perdite non compensate

La sezione IV del quadro LM, di esclusivo utilizzo dei contribuenti in regime di vantaggio, serve per indicare le perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti e le perdite riportabili senza limite realizzate nei primi tre anni di attività.

SEZIONE IV Perdite non compensate	Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019		Eccedenza 2020		Eccedenza 2021		Eccedenza 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LM50		,00		,00		,00		,00		,00		,00
LM51	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
	(di cui relative al presente anno 1											2
												,00

Nel caso di perdite pregresse da reddito d'impresa si dovrà aver cura di compilare anche il rigo RS fino al loro integrale esaurimento.

Perdite d'impresa non compensate		Perdite d'impresa	
		1	2
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo 1	2
			,00
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo 1	2
			,00



# Modello Redditi PF

## Quadro LM – Sezione III

Crediti di imposta: LM 40

Eccedenza di imposta da precedente dichiarazione: LM 43

Eccedenza di imposta da precedente dichiarazione compensata F24: LM 44

Acconti: LM 45

Imposta debito/ credito: LM 46 e LM 47

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	
LM40 Crediti di imposta	1	2	3	4		
	Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato		
	5	6	7	8		
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus		
	9	10	11	12		
	Bonifica ambientale	Monopattini e serv. mob. elettr.	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 37 DL 73/2021		
	13	14	15	16		
	Depuratori Acqua	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionario	Altri crediti d'imposta	21	
	17	18	19	20		
LM41 Ritenute consorzio						,00
LM42 Differenza						,00
LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00
LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
LM45 Acconti			(di cui sospesi <sup>1</sup>	<sup>2</sup>		,00
LM46 Imposta a debito						,00
LM47 Imposta a credito						,00
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3						,00
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)						,00



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Obblighi informativi in RS

I contribuenti forfetari non effettuano le ritenute alla fonte. Devono comunque indicare i dati dei soggetti percipienti nel Modello Redditi (Quadro RS). Le istruzioni del modello Redditi PF 2023 precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente.

Indicare il compenso al netto dell'Iva e dei contributi casse di previdenza

No CU  
NO  
770

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito		
	RS371	1	2	,00	
	RS372	1	2	,00	
	RS373	1	2	,00	
Esercenti attività d'impresa					
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)				,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione				,00
Esercenti attività di lavoro autonomo					
RS381	Consumi				,00

**I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli ISA**

# Certificazione compensi

**Dal periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario** o nel regime fiscale di vantaggio, in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1/2024 nell'ambito della riforma fiscale.

La semplificazione è collegata all'obbligo di fatturazione elettronica: i dati dei compensi transitano già tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo superflua la CU. Restano tuttavia esclusi dall'esonero i casi in cui i compensi non transitano nei normali flussi SdI o non sono acquisibili tramite fatturazione elettronica, come alcune fattispecie relative a prestazioni sanitarie o rapporti convenzionati SSN.

# Agevolazioni previdenziali

## **IVS ARTIGIANI E COMMERCianti**



applicazione riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS (contributi sul minimale e contributi eccedenti il minimale)

## **INPS GESTIONE SEPARATA**



nessuna agevolazione



# Modalità di accesso

## CONTRIBUENTI IN ATTIVITA'



- nessuna comunicazione preventiva (AA9)
- compilazione rigo VA14 (modello IVA)

comunicazione INPS  
qualora interessati al  
regime agevolato

## CONTRIBUENTI CHE INIZIANO ATTIVITA'



- obbligo comunicazione preventiva (AA9) ai fini anagrafici

**Codice 2**

Regimi fiscali agevolati	Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/>		
Attività di commercio elettronico	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO	CONSTATANTE
	INTERNET SERVICE PROVIDER		CESSIONE
			C

**VA14** Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1 ☐

# Imposte dirette

Sintesi adempimenti contabili e fiscali	Regime forfetario
Registrazioni contabili	NO (solo conservazione documenti ricevuti / emessi)
Determinazione del reddito	Forfetaria: [Ricavi x % coeff. Redditività) - contributi previdenziali
Perdite fiscali	Non possibile in vigenza regime (le perdite generate in periodi precedenti, in cui non si applicava il regime, sono riportabili secondo le regole ordinarie)
Ritenute subite	NO
Ritenute effettuate	NO (obbligo di compilare apposito prospetto nel Modello Redditi con indicazione dei redditi erogati non assoggettati a ritenuta)
Imposta sostitutiva	15%
Modello Redditi	SI
ISA	NO
IRAP	NO
Agevolazioni "start-up"	5% imposta sostitutiva per i primi 5 anni di attività
Agevolazioni contributive	Possibilità per artigiani e commercianti di versare i contributi previdenziali (sul reddito minimale e sull'eccedente) con abbattimento del 35%
Termini di accertamento	riduzione di un anno dei termini di accertamento per coloro che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Carola Zanaboni**

Commissione Imposte dirette e indirette - ODCEC Milano

[carola.zanaboni@studioczanaboni.it](mailto:carola.zanaboni@studioczanaboni.it)

Milano, 21 maggio 2026